

REGOLAMENTO
CONCERNENTE
LA GESTIONE
DEI RIFIUTI



Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI	1
Art. 1 Basi legali, campo d'applicazione e scopo	1
Art. 2 Compiti del Comune	1
Art. 3 Modi di raccolta.....	1
Art. 4 Obbligo di consegna	1
Art. 5 Esclusione, eccezione	1
Art. 6 Estensione territoriale	1
TITOLO II – GENERE DEI RIFIUTI E MODI DI RACCOLTA	2
Capitolo 1 – Rifiuti solidi urbani	2
Art. 7 Definizione	2
Art. 8 Modalità di consegna	2
Art. 9 Contenitori.....	2
Art. 10 Giorni e orari di raccolta.....	2
Capitolo 2 – Rifiuti ingombranti e speciali	3
Art. 11 Definizione	3
Art. 12 Modalità di consegna	3
Art. 13 Direttive per la gestione dell'Ecocentro	3
Art. 14 	3
Art. 15 Eccezioni	3
Capitolo 3 – Scarti vegetali	3
Art. 16 Definizione	3
Art. 17 Modalità di consegna	3
Art. 18 Giorni e orari di raccolta.....	3
Capitolo 4 – Disposizioni particolari	3
Art. 19 Recipienti su aree pubbliche	3
Art. 20 Divieti	3
Art. 21 	4
Art. 22 Sospensione del servizio	4
Art. 23 Rifiuti non raccolti	4
TITOLO III – Finanziamento.....	4
Capitolo 1 – Principio	4
Art. 24 Spese del Comune.....	4
Capitolo 2 – Tassa base	5
Art. 25 Principio	5
Art. 26 Obbligo della tassa, imposizione	5
Art. 27 Esigibilità e riscossione	5
Capitolo 3 – Tassa proporzionale alla quantità	5
Art. 28 Principio	5
Art. 29 Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende.....	6
Capitolo 4 – Altre tasse, agevolazioni	6
Art. 30 Altre tasse	6
Art. 31 Agevolazioni	6
TITOLO IV – Disposizioni esecutive e finali	6
Art. 32 Esecuzione	6
Art. 33 Rimedi giuridici	6
Art. 34 Contravvenzioni	6
Art. 35 Entrata in vigore	7
ALLEGATO 1 - Tariffario	8
ALLEGATO 2 – Disposizioni normative di riferimento	9



REGOLAMENTO

CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Consiglio Comunale di Personico

visto il messaggio municipale n. 05/2018 del 29 ottobre 2018

decreta

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Basi legali, campo d'applicazione e scopo

¹ Il presente regolamento è retto in via principale dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb).

² L'elenco non esaustivo delle altre norme applicabili a livello federale e cantonale è riportato nell'allegato 2.

³ Esso disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Personico nonché il relativo finanziamento.

⁴ Il regolamento mira allo smaltimento ecologico e sopportabile dal punto di vista economico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani, di altri rifiuti, dei rifiuti speciali e dei rifiuti edili.

Art. 2 Compiti del Comune

¹ Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, tramite il Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli (CNU) e le proprie infrastrutture, il servizio di gestione dei rifiuti.

² Il Comune promuove e favorisce le iniziative intese a sensibilizzare l'utenza e la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione della quantità.

Art. 3 Modi di raccolta

¹ La raccolta avviene lungo le strade pubbliche, in appositi contenitori ubicati secondo le disposizioni emanate dal Municipio, per quanto attiene ai rifiuti solidi urbani.

² I rifiuti ingombranti e speciali vengono raccolti presso l'Ecocentro intercomunale situato nella zona industriale-artigianale del Comune.

³ Gli scarti vegetali vengono raccolti presso la relativa piazza di compostaggio situata in fondo alla campagna.

Art. 4 Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

Art. 5 Esclusione, eccezione

¹ Il deposito dei rifiuti provenienti da attività artigianali o industriali non è contemplato dal presente regolamento, pertanto gli stessi dovranno essere smaltiti dalle singole Aziende che li hanno prodotti.

² Previa autorizzazione le Aziende potranno fare capo all'Ecocentro intercomunale per il deposito di rifiuti ingombranti e speciali, secondo le modalità previste dal Regolamento disciplinante l'uso e la gestione dell'Ecocentro intercomunale Personico-Bodio-Giornico.

Art. 6 Estensione territoriale

Il Servizio viene svolto entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.

TITOLO II – GENERE DEI RIFIUTI E MODI DI RACCOLTA

Capitolo 1 – Rifiuti solidi urbani

Art. 7 Definizione

¹ Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti solidi urbani provenienti da economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, piccole industrie, e in genere tutte le attività a carattere commerciale.

² Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che non possono essere riciclati e che devono essere immessi negli imballaggi ufficiali.

Art. 7a

¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 8 Modalità di consegna

¹ I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati negli appositi sacchi ufficiali distribuiti dal Consorzio Nettezza Urbana Biasca e valli, per il tramite di rivenditori autorizzati.

² I sacchi devono essere depositati negli appositi contenitori, ben chiusi e in modo ordinato, sì da non provocare disturbo al decoro pubblico.

³ I rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 34 del presente regolamento.

⁴ Il Municipio ha la facoltà di apportare in ogni momento eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 9 Contenitori

¹ La raccolta avviene mediante l'uso di contenitori ufficiali, messi a disposizione dal CNU.

² Per grandi stabili d'abitazioni, ristoranti, attività commerciali in genere, è possibile, previa autorizzazione del Municipio, disporre di propri contenitori ufficiali.

³ L'impiego di questi contenitori ufficiali non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti in modo ordinato e decoroso.

⁴ I detentori di tali contenitori sono responsabili della loro manutenzione e pulizia, nonché della scelta di un'ubicazione tale da non intralciare il traffico.

Art. 10 Giorni e orari di raccolta

I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani vengono fissati dal Municipio e resi noti mediante avviso municipale.

Capitolo 2 – Rifiuti ingombranti e speciali

Art. 11 Definizione

Per rifiuti ingombranti e speciali si intendono quelli che per loro definizione non possono essere depositati nei sacchetti destinati ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere smaltiti separatamente o riciclati.

Art. 12 Modalità di consegna

¹ La popolazione è tenuta a depositare tali rifiuti presso l'Ecocentro intercomunale.

² Essi devono essere consegnati secondo le modalità previste dal Regolamento disciplinante la gestione e l'uso dell'Ecocentro intercomunale Personico-Bodio-Giornico.

Art. 13 Direttive per la gestione dell'Ecocentro

L'utilizzo e la gestione dell'Ecocentro intercomunale è regolato dall'apposito Regolamento disciplinante la gestione e l'uso dell'Ecocentro intercomunale Personico-Bodio-Giornico.

Art. 14

...

Stralciato d'ufficio con decisione SEL 95-RE-15004 del 21 marzo 2019.

Art. 15 Eccezioni

I rifiuti inerti provenienti da piccole demolizioni, piccoli scavi come pure tutti gli oggetti in terracotta, cemento o porcellana vanno consegnati presso delle imprese di smaltimento autorizzate o direttamente presso le discariche di tipo B (inerti).

Capitolo 3 – Scarti vegetali

Art. 16 Definizione

Per scarti vegetali si intendono i rifiuti organici provenienti dalle attività di giardinaggio (taglio siepi, foglie, rami, erba, ecc.).

Art. 17 Modalità di consegna

Gli scarti vegetali vanno depositati ordinatamente presso la relativa piazza di compostaggio. Non essendo tale piazza custodita, si raccomanda agli utenti la massima disciplina.

Il Municipio si riserva, in caso di abusi, di adottare i necessari provvedimenti.

Art. 18 Giorni e orari di raccolta

Di regola la piazza di raccolta rimane sempre aperta e a disposizione degli utenti.

Il Municipio si riserva, in caso di abusi, di disciplinare i giorni e gli orari di raccolta.

Capitolo 4 – Disposizioni particolari

Art. 19 Recipienti su aree pubbliche

¹ Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi.

² Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati cittadini, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

Art. 20 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;

- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Art. 21

...

Stralciato d'ufficio con decisione SEL 95-RE-15004 del 21 marzo 2019.

Art. 22 Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani può momentaneamente venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore.

Art. 23 Rifiuti non raccolti

¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

TITOLO III – Finanziamento

Capitolo 1 – Principio

Art. 24 Spese del Comune

¹ Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti mediante la riscossione di tasse sui rifiuti conformi al principio di causalità, composte da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco).

² L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e ordinanze emanate dal Comune, e dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.

³ Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CNU.

⁴ Il grado di copertura dei costi deve mediamente essere del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁵ Per il calcolo del tasso di copertura devono essere considerati tutti i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti compresi i costi del personale proprio e gli oneri finanziari (ammortamenti e interessi). Per le entrate vanno considerati tutti i ricavi delle tasse e recupero dei materiali riciclabili nonché l'eccedenza della tassa sul sacco.

Capitolo 2 – Tassa base

Art. 25 Principio

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Art. 26 Obbligo della tassa, imposizione

¹ Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali essi fruiscono dei servizi comunali.

² Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione e l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

- | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| a) economie domestiche: | minimo | chf 100.- | massimo | chf 200.- |
| b) persone giuridiche: | minimo | chf 200.- | massimo | chf 1'000.- |

³ Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi (vedi allegato 1).

Art. 27 Esigibilità e riscossione

¹ Le tasse sono esigibili a decorrere dal 1. gennaio dell'anno civile e sono dovute dal proprietario del fondo con diritto di regresso verso il singolo locatario. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

² Il Municipio decide il periodo di emissione delle tasse con termine di pagamento 30 giorni dall'intimazione.

³ In caso di non rispetto dei termini di pagamento sarà calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali in vigore.

⁴ Per l'emissione della diffida viene emessa una tassa di chf 50.-.

Capitolo 3 – Tassa proporzionale alla quantità

Art. 28 Principio

¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

² Per i rifiuti solidi urbani non riciclabili raccolti dal CNU, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi), braccialetti e sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU.

³ Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dal CNU. I braccialetti ed i sigilli ufficiali per contenitori devono essere apposti in modo visibile. I sacchi non contrassegnati e i contenitori senza braccialetti o sigilli contrassegnati dal CNU non vengono né raccolti né svuotati.

⁴ Per i rifiuti solidi urbani non riciclabili raccolti dal CNU, l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CNU, secondo le aliquote stabilite dal tariffario del relativo regolamento, entro gli importi minimi e massimi stabiliti dal Consiglio di Stato.

⁵ La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti solidi urbani non riciclabili viene incassata dal CNU e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.

Art. 29 Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende

¹ Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

² Qualora ci fosse la richiesta esplicita da parte di un'Azienda, il Municipio potrà dare disposizioni per lo smaltimento di questi quantitativi addebitando alla stessa i relativi costi.

Capitolo 4 – Altre tasse, agevolazioni

Art. 30 Altre tasse

Per le altre tasse si rimanda al Regolamento disciplinante l'uso e la gestione dell'Ecocentro intercomunale Personico-Bodio-Giornico.

Art. 31 Agevolazioni

Il Municipio ha la facoltà tramite Ordinanza di concedere agevolazioni alle famiglie con bambini fino ai tre anni e alle economie domestiche con persone in età AVS.

TITOLO IV – Disposizioni esecutive e finali

Art. 32 Esecuzione

¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 33 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 34 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a chf 10'000.- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 35 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

² Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le precedenti prescrizioni, in particolare il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti del 2005 e le successive modifiche.

Approvato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2018.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 95-RE-15004 del 21 marzo 2019.

ALLEGATO 1 - Tariffario

In virtù dell'articolo 32 LPAmb vengono riscosse le seguenti tasse:

1. Tassa base

	Minima	Massima
Economia domestica	100.-	200.-
Uffici	100.-	300.-
Commerci in genere	200.-	500.-
Ristoranti e bar	200.-	500.-
Industria e artigianato	200.-	1000.-

2. Tassa proporzionale alla quantità

Tassa per involucri e contenitori, per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, per sacchi 17, 35, 110 litri, braccialetti e sigilli: secondo il tariffario CNU.

3. Altre tasse

Vedi Regolamento disciplinante l'uso e la gestione dell'Ecocentro intercomunale Personico-Bodio-Giornico.

ALLEGATO 2 – Disposizioni normative di riferimento

a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.